

AVVOCATO
SANTE GIUSEPPE MASCOLO
Patrocinante in Cassazione
Via L. De Nittis n. 5 - 70051 BARLETTA
Tel. - Fax : 0883 / 531976

Tribunale di Foggia

“SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE”

RICORSO PER LA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

ex artt. 8 e 9 della Legge n.3/2012

Per i Sigg.ri [redacted] (C.F. [redacted]) nata

il [redacted] a [redacted] ed ivi residente [redacted]

[redacted] 2) [redacted] (C.F. [redacted]) nato il

[redacted] ed ivi residente [redacted]

[redacted] 3) [redacted] (C.F. [redacted]) nato il

[redacted] rappresentati e

difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla presente

istanza dagli Avvocati Sante Giuseppe Mascolo (MSCSTG65H22A669J) e

Antonia Patrizia Daleno (DLNNNP63E65A669S), tutti elettivamente

domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sante Giuseppe Mascolo in Barletta alla

Via L. de Nittis n. 5, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di

cancelleria inerenti il presente procedimento al seguente numero di fax 0883 /

531976 o all'indirizzo PEC: avv.pinomascolo@pec.ordineavvocatitrani.it ;

PREMESSO

1) che gli istanti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e come espressamente previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.;

2) che sussistono tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7 comma 2 della Legge 3/2012, in quanto i debitori:

A) -non hanno fatto ricorso, nei pregressi cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n.3/2012;



B) - non hanno subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

C) - hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, come da documentazione allegata, ai sensi dell'art. 9 della Legge n.3/2012;

3) che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;

4) che tale squilibrio trova le proprie cause nel fatto che il [redacted] [redacted] al seguito la moglie [redacted] hanno cercato, per alcuni anni della propria vita, di portare avanti un'attività che non rappresentava la loro fonte di interesse economico e di impegno principale, alla quali, tra l'altro, si sono sopraggiunti una serie di eventi sfavorevoli, che hanno con il tempo provocato una situazione di grave dissesto economico e finanziario per l'intero nucleo familiare.

5) che con Ricorso per la nomina del professionista, iscritto presso il Tribunale di Foggia – Volontaria Giurisdizione, al n. R.G. 1962/2020 (All. n.1), il Giudicante all'uopo designato, dott.ssa Rossella Anna Modarelli, con provvedimento del 22.09.2020, nominava il dott. Domenico Antonio Claudio Calvano con studio in Foggia alla Via Paolo Telesforo n. 27, quale professionista al fine di svolgere le funzioni e i compiti di Organismo di Composizione della Crisi (All. n.2);

6) che il professionista designato Dott. Domenico Antonio Claudio Calvano accettava l'incarico in data 23.09.2020 (All. n.3);



7) che, in virtù di quanto innanzi, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, I comma, Legge n.3/2012, i ricorrenti hanno predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è stata verificata ed attestata dal nominato OCC nella Relazione Particolareggiata dallo stesso redatta e che si allega (All. n.4).

ELENCO DEI CREDITORI ED INDICAZIONE DELLE SOMME

DOVUTE

(ex art. 9 comma 2° Legge 3/2012)

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nel presente elenco:

1) La **[REDACTED]** per essa la mandatari **[REDACTED]**

[REDACTED] creditrice nei confronti del **[REDACTED]**

[REDACTED] delle seguenti somme rivenienti dalle seguenti posizioni debitorie:

PRESTITO AGRARIO del 20 Gennaio 1989

Sorte capitale	€ 108.045,76
Interessi al 31/12/2006	€ 167.264,11
Interessi moratori dal 01/01/2007	€ 93.456,98
Spese al 30/12/2006	€ 2.447,50

TOTALE € 371.214,35

DECRETO INGIUNTIVO

n.1585/1992 emesso da Tribunale di Trani

Sorte capitale	€ 40.554,91
Interessi moratori	€ 153.505,30

TOTALE € 194.060,21

e così per un totale complessivo di € 565.274,56=, il tutto comprensivo di



interessi e a cui devono essere aggiunte le competenze legali del decreto ingiuntivo oltre, ovviamente, gli ulteriori interessi legali e moratori.

2) [redacted] per la sede di Foggia già [redacted]
[redacted] nonché [redacted] Il debito complessivo iscritto a ruolo e in carico dell'Agenzia delle Entrate è pari a complessivi € 273.730,64=, di cui 91.550,69 con vari gradi di privilegio attribuibile alla [redacted] euro 151.715,11 relativi alla posizione debitoria del [redacted] ed euro 30.464,84 attribuibili al signor [redacted]

Per quanto innanzi evidenziato la debitoria ammonta complessivamente ad € 839.005,20=.

ENTRATE FINANZIARIE E REDDITUALI

Allo stato attuale, vi sono due contratti di fitto agrario tra [redacted] e [redacted]

I [redacted] Sig.ra [redacted]

Il primo contratto di fitto agrario, sottoscritto in data 11/01/2010 e registrato all'agenzia delle entrate di Cerignola in data 28/01/2010 al n.227 serie 3^ della durata di anni 15 a far data dall'11/01/2010 prevede quale canone di fitto l'importo di € 1.000,00=annui. (All. n.5)

Tale contratto ricomprende i seguenti fondi agricoli riportati in Catasto Terreni del Comune di San Ferdinando di Puglia

- Foglio 22 particelle : 6, 92, 143, 160, 255, 257, 259, 263, 267, 269, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,295, 297 della superficie complessiva di mq 36.257.

Il secondo contratto di fitto agrario, sottoscritto in data 18 Aprile 2013 e registrato all'agenzia delle entrate di Cerignola in data 06/05/2013 al n.1613



serie 3^ della durata di anni 18 a far data dal 18/04/2013 prevede quale

canone di fitto agrario l'importo di € 1.000,00=annui. (All. n.6)

Tale contratto ricomprende i seguenti fondi agricoli riportati in Catasto

Terreni del Comune di San Ferdinando di Puglia

-Foglio 22 particella 149 superficie 600 mq (fabbricato rurale); particella 142

superficie 4540 mq (fondo rustico); 23 particella 93 superficie 42900 mq

(fondo rustico), fondi rustici della superficie complessiva di mq 48.040.

La [redacted] percepisce una pensione sociale di € 510,00=

mensili (All. n.7 afferenti il Modello Unico di [redacted] relativo agli

anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), il Sig. [redacted] percepisce una

pensione contributiva di € 510,00=, (All. n.8 afferenti il Modello Unico di

[redacted] relativo agli anni 2016, 2017,2018,2019 e 2020) mentre il

Sig. [redacted] ha un reddito annuo di circa € 13.000,00= (All. n.9

afferenti il Modello Unico di [redacted] relativo agli anni 2017, 2018,

2019 e 2020).

ELENCO DEI BENI IMMOBILI

Alla data odierna i beni immobili sui quali gli istanti vantano diritti sono i

seguenti:

PIENA PROPRIETA':

1) [redacted] Foglio 22: Particelle: 288, 289, 282, 283, 290,

291, 286,287,292,293,284,285, 294,295,6,10,297,149;

2) [redacted] - Foglio 22: Particella: 142

3) [redacted] -Foglio 22 : Particella : 272, 296

Non vi sono ulteriori beni di consistente valore economico atti ad essere

utilizzati all'interno della presente procedura.



Il solo sig. [redacted] possiede una autovettura [redacted] [redacted] (All. n.10) di nessun valore economico.

Il valore dei beni immobili di proprietà dei debitori è evidenziato dalle perizie asseverate redatte dal Geom. Giuseppe Iosche che si allegano al fascicolo. (All. n.11 e All. n.12)

PROPOSTA DI ACCORDO

La proposta avanzata prevede il pagamento dei creditori per complessivi Euro 278.621,00, da versare in favore dei creditori, a partire dai 60 giorni dalla data di avvenuta omologa del decreto.

E' ovvio, considerate le scarse se non nulle disponibilità dei debitori, la presenza, nell'ambito del presente accordo con i creditori, di un terzo soggetto disposto a erogare le somme previste e destinate al soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori.

Detto soggetto, viene identificato nella persona della sig.ra [redacted] [redacted] nata a [redacted] [redacted] F. [redacted], e residente in [redacted], alla [redacted] che, in adempimento del predetto accordo, dichiara di assumersi tutti i pagamenti prospettati dal seguente accordo con l'impegno in sede di omologa, ed a semplice richiesta del Giudice Delegato della procedura, di consegnare un assegno circolare non trasferibile di Euro 50.000,00 - oltre ad eventuali garanzie necessarie, anche attraverso eventuali fidejussioni bancarie -, ed il saldo di Euro 218.621,00 con il versamento di pagamenti semestrali anticipati, entro un limite temporale massimo di quattro anni.

Detti introiti, verranno reperiti attraverso l'esercizio dell'attività d'impresa



agricola di titolarità della [REDACTED]; infatti la stessa è titolare dell'Azienda Agricola [REDACTED] (Partita IVA [REDACTED]) con sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED] con oltre 45 ettari di terreno coltivati a vigneto, uliveto e pescheto, che la stessa è disposta a porre a garanzia del presente accordo.

Le risorse economiche messe a disposizione dei creditori, nell'arco temporale anzidetto, comprendono le spese di procedura e sono così allocate:

A) PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDURA PER L'IMPORTO DI EURO 15.200,00.

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate da: Compenso per l'OCC, determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati — apportate le dovute correzioni — ovvero come eventualmente diversamente determinato dall'OCC in sede di controllo. Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di Euro 200,00 — da pagarsi in prededuzione e per intero —, è previsto sia eseguito dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni, escludendo tale debito dalla proposta, evitando così eventuali sanzioni e interessi; tale importo — seppur presente nel Piano a titolo indicativo — non decurta l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori.

PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E DEI CHIROGRAFARI PER L'IMPORTO DI EURO 278.621,00

I creditori privilegiati e chirografari accertati in via provvisoria, con riserva di integrazione e/o rettifica dopo le verifiche degli Enti interessati in sede di



liquidazione delle imposte, vantano complessivi Euro 839.001,20=

-Creditori privilegiati: Euro 780.607,44

Per tali creditori si prevede il pagamento di **Euro 276.866,78**, pari al 35,52% circa del credito complessivo vantato dalla categoria.

All'interno della categoria si propone la soddisfazione al 47,52% del creditore

[redacted] per un importo massimo attribuibile pari ad euro 268.621,00.

-Quanto ai debiti di natura fiscale [redacted] ed aventi natura privilegiata [redacted], si propone la soddisfazione nella misura del 4,00% per un importo attribuibile pari ad **euro 8.616,32**

Si precisa che il patrimonio presente e futuro dei debitori [redacted] e [redacted] non consente ai debitori di proporre una percentuale di soddisfazione in favore dei creditori con privilegio mobiliare superiore a quella offerta in questa sede.

E' doveroso precisare, che i debitori [redacted] e [redacted] sono attualmente in stato di "Pensione" e considerata anche l'età degli stessi, è assolutamente improbabile, se non impossibile, che il creditore munito di privilegio mobiliare possa soddisfarsi con un importo superiore a quello proposto.

Di seguito si rappresenta la proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore, come da schema allegato al *Ricorso*.

	peso % del credito	Credito vantato in Euro	% Riconosciuta da accordo	Importo Attribuito
A - CREDITORI PRIVILEGIATI	93,04%	€ 780.607,44	35,52%	€ 277.234,32 f
Cambiale Agraria				
[redacted]	72,41%	565.274,56	47,52%	268.021,00
[redacted]				3.406,89

113,99



[REDACTED]	10,91%e	85.172,36	4,00%	
[REDACTED]	0,37%	2.849,63	4,00%	113,99
[REDACTED]	13,58%	105.996,42	4,00%	4.239,86
[REDACTED]	0,00%	20,02	4,00%	0,80
[REDACTED]	2,73%	21294,45	4,00%	851,78
B - CREDITORI CHIROGRAFARI PER NATURA	6,96%	58.397,76 C	2,37%	1.383,65 C
[REDACTED]				
[REDACTED]	6,04%	3.528,70	2,25%	79,40
[REDACTED]	77,96%	45.525,29	2,25%	1.024,32
[REDACTED]	0,30%	173,38	2,25%	3,90
[REDACTED]	15,70%	9.170,39	2,25%	276,07
	100,00%			
TOTALE COMPLESSIVO CREDITORI	A + B	839.005,20		278.618,00

-A soddisfacimento del creditore [REDACTED] a

[REDACTED] i debitori nelle more della valutazione del presente accordo si riservano, sin da ora, la possibilità di aderire alla cosiddetta "Rottamazione quater" e/o "Saldo e Stralcio", sin da ora annunciato dagli Organi di Governo, ma attualmente non ancora prevista da alcuna normativa fiscale.

In tal caso verrà presentata relativa istanza, e le somme verranno versate autonomamente evitando che le stesse rientrino nel presente accordo con i creditori.

l. - Creditori chirografari: Euro 18.397,20

Per tali creditori [REDACTED] prevede il pagamento di complessivi Euro 1.383,69, pari al 2,73% del credito complessivo della categoria.

Per tutti i creditori chirografari — come sopra individuati (per natura e per declassamento) —, si propone pertanto la soddisfazione secondo la tabella



riportata:

	peso % del credito	Credito vantato in Euro	% Riconosciuta da accordo	importo attribuito
B - CREDITORI CHIROGRAFARI PER NATURA	6,96%			
[REDACTED]	6,04%	3.528,70	2,25%	79,40
[REDACTED]	77,96%	45.525,29	2,25%	1.024,32
[REDACTED]	0,30%	173,38	2,25%	3,90
[REDACTED]	15,70%	9.170,39	2,25%	276,07
TOTALE COMPLESSIVO CREDITORI	100,00%	€ 58.397,76	2,73%	€ 1.383,69

Esposta la proposta di soddisfacimento dei creditori, il ricorrente propone il pagamento dei medesimi con le seguenti tempistiche e modalità.

Pertanto, il Timing dei pagamenti proposto è il seguente:

- a. Pagamento delle spese di procedura entro sei mesi a partire dalla data di omologazione dell'accordo, ed a prescindere dall'avvenuta omologa dell'accordo, con il pagamento complessivo di Euro 15.000,00 — che non rientrano tra le somme messe a disposizione dal terzo soggetto familiare che finanzia l'operazione;
- b. Pagamento al creditore ipotecario della somma complessiva di euro 268.621,00, pari al 47,52% del valore del debito, nonché pari al valore dei beni oggetto di pignoramento immobiliare, prevedendo un versamento immediato, ad avvenuta omologa, di euro 50.000,00, e il saldo attraverso otto (nr.8) rate semestrali di euro 27.327,63 cad.;
- c. Pagamento dei privilegiati della somma complessiva di Euro 8.613,32, alle percentuali di cui sopra (4%), prevedendo un pagamento semestrale di euro 1.076,67 fino ad un massimo di quattro anni;



d. Pagamento ai creditori chirografari in quattro anni, attraverso otto rate semestrali, per la complessiva somma di Euro 1.383,69.

SULLA CONVENIENZA DELL'ACCORDO

RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di accordo innanzi esposta, si presenta senz'altro conveniente per i creditori, in quanto viene comunque assicurata una soddisfazione che, seppur parziale, appare congrua ed idonea alla soddisfazione del ceto creditorio e comunque più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria dell'intero patrimonio dei debitori, liquidazione che in ogni caso comporterebbe tempo e anche incertezze circa la possibilità di vendita dei predetti cespiti essendo i terreni sottoposti alla procedura esecutiva immobiliare locati con contratto di fitto di fondi rustici per la durata di 15 e 18 anni (All.5 e All. 6) con prima scadenza al 2031.

In ogni caso la valutazione dei predetti cespiti non è superiore all'importo di € 300.000,00; a ciò si aggiunga che la procedura esecutiva è ancora in fase embrionale.

Infatti dopo la nomina del CTU, per la valutazione dei beni sottoposti a pignoramento, con provvedimento dell'01 Agosto 2020 il G.E. nominava quale custode giudiziario l'Avv. Franco Buonasorte del Foro di Foggia affinché eseguisse l'accesso agli immobili oggetto di pignoramento al fine di consentire al nominato CTU di poter procedere alle operazioni peritali. Il primo accesso del custode giudiziario unitamente al CTU per procedere alle operazioni peritali è avvenuto il 22 Settembre 2020 (All. n.19). Il successivo accesso previsto per il 14.04.2021 è stato differito al 20.04.2021. Ad oggi non vi è alcun elaborato peritale da parte del CTU



nominato.

L'udienza di comparizione della parti, innanzi il G.E. del Tribunale di Foggia, dott.ssa Valentina Patti, della procedura esecutiva immobiliare portante il n. 470/2017 R.G. Esec. è fissata per il giorno 10 Giugno 2021. (All. 20)

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA

(EX ART. 12 BIS, COMMA 2°, LEGGE 3/2012)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G. ESEC. n.470/2017

PENDENTE INNANZI IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Con la presente procedura di sovraindebitamento, si chiede ai sensi del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge n.3 del 2012, di voler sospendere la procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente innanzi il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Esecuzioni Immobiliari, Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Patti Valentina, portante il numero RG 470/2017.

Alla luce di quanto sopra esposto, i proponenti e l'assuttore ut supra rappresentati domiciliati e difesi

Chiedono

Che l'Ill.mo Giudice Designato, previ incumbenti di rito, voglia così provvedere:

1) preliminarmente sospendere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge n.3 del 2012, la procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente innanzi il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Esecuzioni Immobiliari, Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Patti Valentina, portante il numero RG 470/2017 veniente all'udienza di comparizione delle parti il giorno



10.06.2021;

2) ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt.7 e segg.

Della L. n. 3/2012, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nei confronti dei Signori

3) fissare, ex art. 10, comma 1, legge n. 3/ 2012, con decreto, l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione a cura dell'O.C.C. del decreto;

4) ordinare, ex art. 10, comma 2, lett.c), L. n. 3/2012, sempre con decreto, che sino al momento della omologazione sarà divenuto definitivo non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, a pena di nullità.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari ad € 98,00=.

In via Istruttoria, con riserva di integrazione, ove anche richiesto dall'Illmo Giudice adito, si allega e deposita la seguente documentazione:

- n.1 Ricorso per la proposta di accordo per la composizione della crisi e per la nomina del professionista facente funzioni dell'OCC
- n.2 Provvedimento di nomina del Dott. Calvano Domenico Antonio quale professionista per lo svolgimento delle funzioni di organismo di Composizione della Crisi - OCC
- n.3 Accettazione della nomina di OCC da parte del Dott. Calvano Domenico Antonio



- n.4 Relazione particolareggiata redatta dal Dott. Calvano Domenico Antonio quale OCC e relativa attestazione della proposta di accordo avanzata dai debitori
- n.5 Contratto di fitto agrario dell'11 Gennaio 2010
- n.6 Contratto di fitto agrario del 18 Aprile 2013
- n.7 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2017
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2018
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2019
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2020
- n.8 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2017
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2018
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2019
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2020
- n.9 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2017
 [redacted] Redditi 2017 RICEVUTA
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2018
 [redacted] Redditi 2018 RICEVUTA
 Modello Unico d [redacted] relativo all'anno 2019
 [redacted] Redditi 2019 RICEVUTA
 Modello Unico [redacted] relativo all'anno 2020
 [redacted] Redditi 2020 RICEVUTA
- n.10 Certificato di proprietà [redacted] intestata [redacted]
 Libretto di circolazione autovetture [redacted]
- n.11 Perizie giurate redatta dal Geom. Giuseppe Iosche per gli immobili di proprietà della [redacted]
- n.12 Perizie giurate redatta dal Geom. Giuseppe Iosche per gli immobili di proprietà del [redacted]
- n.13 Autocertificazione inerente le spese sostenute mensilmente da [redacted]
- n.14 Autocertificazione inerente le spese sostenute mensilmente da [redacted]
- n.15 Autocertificazione inerente le spese sostenute mensilmente da [redacted]
- n.16 Pignoramento immobiliare notificato ad istanza del [redacted]
- n.17 Certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. relativa al pignoramento immobiliare
- n.18 Visure catastali della garante [redacted]



n.19 Comunicazione del custode Giudiziario per eseguire l'accesso in data 22 Settembre 2020

Comunicazione del custode Giudiziario per eseguire l'accesso in data 14 aprile 2021

n.20 Verbale di causa del giudizio RG Esec. 470/2017 contenente il rinvio di udienza al
10.06.2021

n.21 Visura storica della ditta cessata di [REDACTED]

Barletta - Foggia, 20.04.2021

Avv. Antonia Patrizia Daleno

Avv. Sante Giuseppe Mascolo



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

ACCORDO CON I CREDITORI

per la composizione della crisi da sovraindebitamento

DECRETO FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice delegato

Visto il ricorso contenente proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 presentato da [REDACTED]

Letta la relazione dell'OCC dott. Domenico Claudio Calvano, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa della positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano;

Ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 (come da ultimo modificata da D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche da L. n. 176/2020), e non risultando, allo stato, in base alla documentazione in atti, atti in frode ai creditori:

Ritenuto, tuttavia, che, ai fini della valutazione del piano e dell'espressione del voto da parte dei creditori, appare necessario che i ricorrenti chiariscano, in modo esplicito, quale sia la modalità con la quale i beni del terzo (oltre 45 ettari di terreno di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] costituiranno garanzia per l'adempimento del piano, atteso che in relazione ad essi mentre i ricorrenti si esprimono affermando che i beni sono "da porre a garanzia" (e qualificano la [REDACTED] quale "garante" del piano), l'OCC si esprime affermando solo che detti immobili saranno "messi a disposizione dei creditori tutti";

Considerato che, presentata una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che ad una prima valutazione appaia conforme al disposto di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa



agli immobili dei debitori all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile la proposta formulata dai debitori;

Visto l'art. 12-bis L. n.3/2012

Dispone

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 470/2017 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale sino al momento in cui il provvedimento di omologazione -o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;

Visto l'art. 10 L. n. 3/2012;

Assegna

ai ricorrenti termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito nel fascicolo telematico e, separatamente e contestualmente, all'OCC, di nota ove sia chiarito il punto relativo alla garanzia che si offre sui beni immobili del terzo;

Fissa

l'udienza del **2/12/2021, ore 12.30**, innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta, e del presente decreto unitamente alla nota che i ricorrenti avranno depositato (nel termine loro assegnato con il presente provvedimento), a tutti i creditori a cura del O.C.C. , ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11,co.1, l. cit., ossia del termine per le dichiarazioni di voto dei creditori; onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni, nel termine di non oltre 5 giorni prima dell'udienza;

Avvisa

i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2, che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta, debitamente sottoscritta, all'organismo di composizione della crisi, nelle modalità di cui al comma 1 dell'art.11 entro e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ;

Ordina

la trascrizione, a cura dell'OCC, con esonero del Conservatore da responsabilità, del presente decreto presso la competente Conservatoria - Agenzia del Territorio con riferimento agli immobili, di proprietà dei ricorrenti, contemplati nel piano, indicati -anche con i relativi dati



catastali- nella relazione dell'OCC, alle pagine 28, 29 e 30, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;

Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone

che l'OCC, entro il giorno prima dell'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo:

- A) la propria relazione in formato pdf nativo digitale copiabile;
- B) la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file eml delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC);
- C) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2;

Riserva

ove sia raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, di disporre all'udienza il seguito del procedimento con gli adempimenti di cui all'art. 12 primo comma.



Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 01/10/2021.

Il Giudice delegato
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 01-10-2021



Il Funzionario Giudiziario
Antonio Carozzino

